NOTTER

Estensione e limiti della tutela penale nei rapporti del diritto industriale

1888

ESTENSIONE E LIMITI

DELLA

TUTELA PENALE

NEI RAPPORTI

DEL DIRITTO INDUSTRIALE

DISSERTAZIONE

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELL'ARTE DELLA STAMPA
4 - Via delle Seggiole - 4

Marzo 1888

Nottner, Giulio de

ESTENSIONE E LIMITI

DELLA

TUTELA PENALE

NEI RAPPORTI

DEL DIRITTO INDUSTRIALE

DISSERTAZIONE

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELL'ARTE DELLA STAMPA
4 - Via delle Seggiole - 4

1888

UNO SGUARDO ALLA STORIA

Alle prime invenzioni nel campo industriale, frutto più della necessità che del genio, non potè essere coeva l'idea di ravvisare un diritto nell'inventore e di proteggerlo. Questo fatto naturale, che in un modo analogo si manifesta riguardo ad altri diritti, trova la sua spiegazione nei rapporti sociali esistenti ai primi albori della civiltà, nel poco sviluppo dello spirito mercantile, nella tenuità dei valori permutabili, e, più che tutto, nella moderazione dei bisogni e nella eccessiva semplicità dei costumi.

Nè poteva sorgere nel mondo antico per l'avvilimento in cui fu tenuto il lavoro ma-

nuale, che, come indegno degli uomini liberi, si volle riserbato ai vinti e agli schiavi. Questa la precipua ragione per cui anco i romani, che così bene avevano compresa la natura del diritto di proprietà, non avvisarono per nulla alle prerogative dell'inventore: ed è forse per questa condizione umiliante fatta al lavoro che anco nei momenti più splendidi della loro potenza, l'industria non pervenne a quella altezza, cui nella economia nazionale romana era di buon'ora giunto il commercio trasmarino. [1]

E neppure col crescere del lusso crebbe in Roma la importanza del lavoro, onde non è a meravigliare se ai giureconsulti romani non si affacciò alla mente il pensiero di affermare i legittimi diritti del genio inventivo. La garanzia di questi diritti era opera di un altro stato sociale, era conseguenza di

[1] Mommsen, *Storia romana*, tradotta dal Sandrini, vol. I, part. 2, lib. 3, cap. 12, pag. 346.

principii più conformi alla natura umana; al cristianesimo doveva essere riserbato di soddisfare a questo bisogno.

Però il lavoro, nobilitato dai principii della nuova religione, costituito in dovere, non ottenne dal potere sociale quelle prerogative che a buon diritto gli si spettavano.

Di fronte ai vieti pregiudizi che si dileguano, nuovi abusi sorgono: il feudalismo s'impone, i privilegi si organizzano e si legalizzano, la mano dei forti preme più crudamente sui deboli, i monopolî si stabiliscono e dànno al lavoro un carattere che rende vana la benefica influenza del cristianesimo.

È il tempo delle maestranze e delle corporazioni di arti e mestieri, che incatenano la libertà del lavoro e che ad un tempo costituiscono, in qualche Stato, un mezzo per accrescere le sue risorse finanziarie ed un puntello alla sua potenza. Sorte dapprima in parecchi luoghi, e specialmente tra noi,

come un valido mezzo di difesa che le nascenti libertà comunali cercarono di contrapporre nel Medio Evo alle prepotenzè baronali, le corporazioni crebbero prospere e potenti e concorsero grandemente ad abbattere l'aristocrazia feudale, costretta talvolta ad inscriversi a quelle per aspirare ai civici uffici. Ma la bontà della origine non le preservò dal corrompersi, e sotto la loro azione la industria fu ridotta in tale stato miserando, che neppure sembra credibile. « Con re-
« golamenti sulle corporazioni, scriveva lo
« Scialoia,[1] venne fissato il numero degli ar-
« tisti; con le *delegazioni dei maestri* una com-
« missione doveva esaminare le qualità ne-
« cessarie per essere ammesso al lavoro; per
« le maestranze infine era prescritto un lungo
« noviziato per poter poi passare a compagno
« e quindi a maestro. Sicchè ogni uomo do-

[1] *Principii della economia sociale,* numeri 538, 539, 540, 541.

« tato delle braccia dir non poteva sotto tali « istituzioni: *io lavorerò e sosterrò* la vita.

« Era capriccio delle delegazioni lo am- « metterlo, era *diritto demaniale* il lavoro. »

È agevole quindi il pensare come occorresse un profondo movimento di idee nella Europa, perchè, riconquistando il lavoro i suoi diritti, la sua libertà, potessero gl' inventori trovare nella legge la sicurezza e la protezione cui giustamente aspiravano.

Per quello che sappiamo, i primi germi di una legislazione, intesa a proteggere i diritti degli inventori, si riscontrano nel paese industriale e commerciale per eccellenza, nell' Inghilterra.[1] La regina Elisabetta aveva ridotto in monopolî quasi tutti i rami d'industria e di commercio di qualche importanza. La nazione inglese, solle-

---

(1) COMTE, *Della proprietà,* cap. XXI, pag. 194, edizione italiana. Livorno, 1838. - MALAPERT et FORNI, *Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention,* Introduction, chap. 2, pag. XXXIII. Paris, 1879.

vatasi, obbligò Giacomo I (1623) a dichiarare nulli tutti i monopolî precedentemente stabiliti, e ciò egli fece con atto promulgato nel ventunesimo anno del suo regno. Una sola eccezione fu riconosciuta a questa benefica misura, e fu per i brevetti d'invenzione. Liberando l'industria dai suoi lacci, non si poteva, coll'esagerare nell'applicazione di un principio, distruggere una sorgente inesauribile di progresso. Giustizia ed interesse consigliavano ad assicurare agli autori di nuove invenzioni o di prodotti nuovi una equa rimunerazione ai loro sforzi ed ai loro successi, costituendo un privilegio, limitato, a loro favore.

In Francia il genio di Colbert, aveva intraveduto come il mezzo più efficace per assicurare i rapidi progressi dell'industria e del commercio fosse quello di liberarli dai legami che gli avvincevano.[1] Ma Colbert

---

(1) *Test. polit. di Colbert,* cap. 15.

morì, e, senza lui, le sorgenti feconde della sua organizzazione economica dovevano cessare di produrre i loro ottimi resultati. Di un sistema vizioso aveva saputo fare un mezzo di splendore per la Francia, splendore che con lui si dileguò restando solo l'abuso.

Frattanto lo spirito di riforma guadagnava ogni giorno terreno mercè le nuove idee affermate dalla filosofia sociale. Turgot, uomo di mente e di cuore, che al dire di Malesherbes avrebbe fatto la rivoluzione per mezzo di ordinanze, comprese, meglio d'ogni altro, come fosse tempo di proclamare la libertà della industria e del commercio abolendo i privilegi; ed in questo intento presentò il memorando editto del febbraio 1776. Ma è purtroppo noto come sotto lo specioso pretesto di regolarizzare la posizione degli industriali e dei commercianti, l'editto dell'agosto del 1776, le lettere-patenti del 5 maggio 1779 e quelle del 1780, restituissero ai privilegi

quel terreno che l'opera sagace di Turgot aveva strappato. Però fu lampo fugace, chè la notte del 4 agosto 1789 segnò nella storia la ruina del feudalismo, l'abolizione di tutti i privilegi, la proclamazione della libertà individuale.

Ma mentre veniva in tal guisa assicurata ad un tempo la libertà del lavoro, non si avvantaggiava per nulla la posizione degli inventori. Di qui lagnanze da parte degli artigiani e degli industriali, che domandavano garanzie efficaci come quelle che offriva la legge inglese; lagnanze le quali trovarono ascolto nell'Assemblea nazionale, che, colla legge 31 dicembre 1790, promulgata il 7 gennaio 1791, dichiarava essere *proprietà* del suo autore ogni scoperta o nuova invenzione in qualunque ramo d'industria. Ma questa libertà, alla pari di ogni altra, non poteva essere assoluta e senza limiti, perchè se era conforme a giustizia che si tutelassero da un

lato i diritti degli inventori o degli scopritori nel terreno fecondo delle industrie, bisognava dall'altro avere un riguardo all'interesse generale e cercare di armonizzarlo con quello particolare. Ond'è che mentre la citata legge garantiva allo scopritore o inventore il godimento pieno ed intero della sua scoperta o della sua invenzione, glielo garantiva d'altra parte nel modo e pel tempo da lei determinati; nè poteva disporre diversamente, se non voleva, sotto altra forma, far rivivere un privilegio più dannoso di quelli precedentemente aboliti.

Come in Francia così anco in Italia, ed in generale in tutta l'Europa, fatta eccezione per l'Inghilterra, prevalse fino alla rivoluzione francese il sistema vizioso di concedere privilegio alla industria ad arbitrio regio. E se nel passato secolo gli scritti di alcuni nostri economisti contribuirono a che saggi provvedimenti fossero accolti in Lombardia

e nell'ex-regno di Napoli, non ebbero però influenza alcuna a far promulgare una legge speciale, intesa a proteggere le invenzioni industriali neppure in Toscana, dove la libertà d'industria e la libertà di commercio furono definite e garantite per opera di un principe riformatore. [1]

Nè con questo crediamo di avere offerto un quadro completo dello stato del lavoro fino quasi ai nostri giorni! I rapidi cenni, che abbiamo creduto opportuno di premettere allo svolgimento della dissertazione assegnataci, rappresentano solo le linee generali di una introduzione storica, la quale, per essere trattata a dovere, esigerebbe nè tirannia di tempo, nè scarso sussidio di cognizioni storiche ed economiche.

---

(1) FORTI, *Istit. di dirit. civ.*, vol. I, § XXXVIII. Firenze, 1863.

PRENOZIONI

DEL DIRITTO INDUSTRIALE E SUO OGGETTO

Nel linguaggio economico dicesi *industria*, in un senso generale, l'applicazione dell'attività umana alla produzione della ricchezza. In un senso più ristretto si designa con questa parola la *industria manifattrice*, che consiste nel mutare la forma o nell'alterare la sostanza dei prodotti conseguiti dalle industrie *estrattiva* e *rurale*, per renderli idonei al soddisfacimento dei bisogni umani. Ed è a questa che ha riguardo il *diritto industriale*, il quale altro non è che *il complesso delle leggi che governano in ciascuno Stato l'esercizio della industria manifattrice in or-*

dine alle cose, alle persone ed agli stabilimenti in cui quella si esercita.

Ne deriva quindi da questa nozione come il diritto industriale abbia un triplice oggetto:

I. Le *cose;* e lo studio intorno a queste ci aprirà la strada a parlare delle violazioni dei diritti industriali che reclamano l'intervento del magistero penale;

II. Le *persone;* e lo studio intorno a queste ci porterà ad occuparci, brevemente, del lavoro dei fanciulli negli opifici, della rivelazione dei segreti di fabbrica e delle coalizioni;

III. Gli *stabilimenti industriali;* e con ciò chiuderemo le nostre indagini, dopo avere accennato alla distinzione delle industrie in *pericolose, nocive* ed *incomode,* sempre nei riguardi del puro diritto penale.

Chiarita l' idea di *diritto industriale*, fissato l'oggetto del medesimo, si viene a determinare la sfera d'azione del giure punitivo nei suoi rapporti con quello.

TITOLO PRIMO

DELLE COSE

Adoperiamo la parola *cosa* nel suo significato giuridico, come equivalente all'altra *diritto*, i diritti non essendo che *cose incorporali.*[1] E la ragione che ci fa preferire quella voce alla locuzione *proprietà industriale*, che pure si spende da qualche scrittore[2] è identica a quella per cui in materia di *produzioni dell'ingegno* sembraci doversi rifiutare la locuzione *proprietà intellettuale.* Infatti alla idea di proprietà si ri-

(1) Incorporales.... sunt, quae tangi non possunt: qualia sunt ea quae in jure consistunt. *Inst.*, II, 2, § 2.

(2) RENDU, *Traité pratique de droit industriel*, n° 4. Paris, 1855.

connette la idea di cosa materiale non solo, ma l'idea di un godimento perpetuo ed esclusivo: ora il pensiero che prende forma o si concreta nello scritto dello scienziato o del letterato, in un nuovo processo o in un nuovo metodo proficuo alla industria, è immateriale, e per di più comunicato che sia, sfugge al dominio di chi lo concepì per entrare nel dominio di coloro, cui quel pensiero fu comunicato. Ma perchè non è una proprietà, quale giuridicamente s'intende nella esattezza del linguaggio scientifico, ne deriva forse che cotesto pensiero, frutto di lunghe veglie, o cotesto processo o metodo industriale resultato di pazienti indagini, debba rimanere senza la protezione della legge? Nulla di più assurdo, ed ove, per ipotesi, tale assurdità si concepisse, vi si opporrebbero la ragione ed il fatto. La ragione, in quanto sarebbe iniquo ed ingiusto accordare una protezione al lavoro materiale, e negarla a ciò

che è il prodotto del genio artistico, scientifico o industriale, frutto anche esso di un lavoro più elevato e più penoso di quello, mentre d'altra parte vediamo che la tutela della legge non si limita, ed è naturale che sia così, alle sole cose materiali, ma si estende ad un numero considerevole di diritti.

Dal fatto, in quanto tutte le legislazioni dei popoli civili hanno riconosciuto, dopo che spirò in Europa l'alito dei tempi nuovi, di servire a giustizia accordando protezione ai diritti dell'autore come a quelli dell'inventore o scopritore.

Quindi senza impegnarci in questioni, che ci porterebbero troppo lontano dallo scopo del presente scritto, mentre respingiamo la opinione di quelli che niun diritto vorrebbero riconoscere negli autori o negli inventori, e ciò con danno dell'universale dei cittadini e del progresso sociale, in quanto mancando lo stimolo dell'interesse particolare

ben poche sarebbero, nel terreno specialmente delle industrie, le invenzioni e le scoperte che ci potremmo aspettare; e mentre del pari ci sembra insostenibile il concetto di *proprietà*, fondato come opinarono alcuni sulla idea di *occupazione*, quasichè possa equipararsi colui che fu il primo a tradurre in fatto i concetti della sua mente, a quello che pel primo occupò una *res nullius*, reputiamo essere nel vero gli altri che ritengono doversi ravvisare nel diritto degli autori di opere intellettuali, ed in quello spettante all'inventore o scopritore, nè una vera *proprietà*, nè un *privilegio*, ma un diritto *sui generis*,[1] una specie di *usufrutto temporaneo*, come lo chiama il Pessina.[2]

---

[1] AGNELLI, *Trattato teorico-pratico sul diritto di privativa industriale*, pag. 30, n° 30. Milano, 1868. - AMAR, *Dei diritti degli autori*, n° 3. Torino, 1874. - *Rivista penale, legislaz. ital.*, vol. I, pag. 3.

[2] *Elementi di diritto penale*, vol. II, § 146. Napoli, 1883.

Fra le cose formanti oggetto del diritto industriale tiene il primo posto la privativa industriale, ossia il diritto che spetta all'autore di una *nuova* invenzione o scoperta nel campo della industria, di attuarla e di trarne frutto per sè esclusivamente, sotto le condizioni e nei limiti dalla legge prescritti. L'esistenza di questo diritto è riconosciuta, o per meglio dire accertata, dall'*attestato di privativa* o *brevetto d' invenzione* secondo i francesi. Non è ufficio del penalista determinare a quali invenzioni o scoperte, o metodi o processi industriali la privativa debba concedersi, a quali rifiutarsi; e tanto meno è ufficio suo il prendere in esame le distinzioni che si fanno degli attestati, secondo che sono d' *invenzione*, d'*importazione*, *perfezionamento, riduzione.* Al penalista basta di sapere che a tre si riducono i requisiti perchè il diritto di privativa industriale possa sussistere: 1° lo scopo ed il fine di mate-

riali risultamenti di industria; 2° industria lecita, cioè non contraria alle leggi dello Stato, alla morale, alla sicurezza pubblica e non cadente sopra oggetti che dalla privativa sono esclusi (prodotti farmaceutici, bevande o commestibili, invenzioni per piani di finanza); 3° *novità* della invenzione o scoperta formante oggetto della privativa. Ove qualcuno di essi manchi, esula, nonostante il fatto materiale apparentemente lesivo della legge, la figura del reato, non potendo questo ricorrere per la sola accidentalità della concessione dell'attestato di privativa, che è giuridicamente inefficace a causa della deficienza di uno dei suoi requisiti.

Affine al diritto di privativa è l'altro che gode l'industriale rispetto al segreto di fabbrica, e che può considerarsi come un complemento di quello. Ma su questo proposito avremo occasione di trattenerci parlando

delle persone, le quali prestano la loro opera nelle industrie.

Rapporti poi d'identità corrono fra la privativa industriale vera e propria, e la privativa concernente disegni e modelli di fabbrica, ed anzi così stretti, che per le leggi nostre la violazione di questa viene equiparata alla violazione di quella. [1]

E quando diciamo disegni di fabbrica, intendiamo parlare di qualunque disegno applicato alla industria, cioè impiegato con dei processi industriali nella fabbricazione dei prodotti, e non già dei disegni artistici, i quali sono compresi fra i diritti d'autore. [2]

Finalmente fra le cose oggetto del diritto

---

[1] Legge 30 agosto 1868, n. 4578, art. 6.

[2] GASTAMBIDE, *Des contrefaçons*, n. 327, pag. 327, Paris, 1837. - RENDU, op. cit., n. 574. - CALMELS, *De la propriété et de la contrefaçon*, n. 52, Paris, 1856, così definisce il disegno di fabbrica: Le dessin de fabrique est une combinaison, plus ou moins compliquée, de lignes ou de couleurs dont le tracé ou les nuances, présentent une forme, une configuration d'un caractère nouveau.

industriale si collocano i *marchi di fabbrica* [1] che sono rappresentati da qualsiasi segno che serve a distinguere i prodotti di una industria o di un commercio, e che costituiscono un mezzo materiale per garantire l'origine delle mercanzie in qualunque luogo ed in qualunque mano si trovino; [2] le *insegne* ed il *nome commerciale*.

Ma il riconoscimento del diritto da parte del legislatore a nulla varrebbe senza la minaccia di una sanzione per chi lo violi: e questa sanzione è civile, se ha per iscopo il risarcimento del danno; penale, se tende a far soggiacere a repressione i violatori del diritto, in quanto nel fatto che loro si rimprovera ricorrano gli estremi d'un reato.

---

(1) Braun, *Des marques de fabrique,* n. 1, Bruxelles, 1880, accenna all'antichità delle marche ed alla protezione che queste godevano nella legislazione romana.

(2) Pouillet, *Des marques de fabrique*, n. 4, Paris, 1875.

CAPITOLO I

DELLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

Venendo a parlare di queste violazioni può affacciarsi alla mente il dubbio, quando si astragga da ogni diritto positivo, se offrano caratteri tali da legittimare l'intervento del magistero penale.

Non si tratta di vedere se si punisce, si tratta d'indagare se, e per quali ragioni, si debba punire. Ed il dubbio può non essere infondato, dal momento che in tema di diritti d'autore s'insegna da un illustre criminalista potersi tutto al più, ove venissero violati, ravvisare una contravvenzione, ma non mai un delitto,[1] resistendo al concetto

[1] CARRARA, *Programma p. s.*, vol. IV, § 2029. - BUCCELLATI all'opposto vi riscontra un furto: *Ist. di diritto e procedura penale,* n. 721, Milano, 1884.

giuridico del furto la mancanza del requisito della *materialità* nella cosa, quantunque non costituisca estremo di quello la *tangibilità* della medesima; ed alla applicazione del titolo d'*ingiuria* il riflesso, che, ristampando il libro altrove, si fa atto di onoranza allo scrittore le di cui produzioni intellettuali si mostra così in quanto conto si tengano. Le quali ragioni se si trasportassero dal campo *dei diritti d'autore* a quello dei *diritti d'inventore o scopritore*, portebbero, per necessità di cose, a negare nell'applicazione dell'altrui scoperta o invenzione, contro il consenso dello scopritore o inventore, i caratteri del reato. Certo, e per le sue stesse ragioni, saremmo d'accordo col nostro Maestro nell'escludere il furto, se nel diritto d'autore ravvisassimo non un *diritto sui generis*, come abbiamo di sopra accennato, ma una *proprietà;* saremmo del pari con lui quando in questo *diritto d'autore o d' inventore*, che è

lo stesso, non vi scorgessimo nulla più che un *privilegio;* ed allora accettando l'autorità del Muller procederemmo tranquilli nel ritenere che l'appropriazione del privilegio altrui non costituisce furto.

Ma a ravvisare nella violazione dei diritti di privativa industriale, come in quelli d'autore, un reato che non può essere nè il furto e neppure la *truffa* o appropriazione indebita, nè la *frode* (ambedue furti impropri) quantunque a questa ultima grandemente s'avvicini con mistura di falso, concorrono a nostro modo di vedere i seguenti rilievi.

La lesione, se non del diritto di proprietà, concetto che noi respingiamo, quella certo di uno dei principali elementi che lo costituiscono e che può sussistere come diritto *ex se,* l'*jus fruendi*, il diritto dell'autore o dell'inventore avendolo equiparato, sulla scorta del Pessina, ad un *usufrutto temporaneo.*

La cupidigia del lucro, che è l'anima di

queste violazioni, come di tutti i reati contro la proprietà, mossi da avidità di guadagno, offrano essi i caratteri di *furti propri* o di *furti impropri*.

La diffusione dell' allarme che per tali fatti sorge negli onesti industriali, che vedono frustrate le loro legittime speranze, ove la legge penale non spieghi una protezione efficace a loro riguardo, come la spiega per tutti i diritti che sulle cose materiali vantano gli altri cittadini, e non paralizzi con la minaccia di una pena, la efficacia sinistra del malo esempio di fronte ai callidi insidiatori delle altrui fatiche. Lesione di un diritto che scaturisce da quello di proprietà, che ne forma anzi un elemento, e quindi *danno immediato;* animo di lucro, requisito comune a quello che informa tutti i reati contro la proprietà; allarme e malo esempio rispetto agli altri cittadini per la possibilità della ripetizione - *danno mediato*, - sono le ragioni

che concorrono a giustificare in via penale la repressione dei fatti, i quali violano i diritti degl' industriali. Del resto come altri ha già avvertito, [1] e come la giurisprudenza [2] inclina ad ammettere, può ravvisarsi nei delitti che offendono la privativa industriale, alla pari di quelli che violano i diritti di autore, una forma nuova di furto improprio, che da un lato presenta l'animo dell' illecito lucro, e dall' altro, il fatto di disporre della cosa altrui per carpire un lecito e dovuto guadagno all' autore dell' opera od all' inventore.

Il *nomen juris* col quale si designa comunemente la offesa ai diritti di privativa è quello di *contraffazione*, da *contraffare* che significa, fare come un altro, imitare. [3] Presa

---

(1) *Rivista penale, legislaz. ital.,* vol. I, pag. 8.

(2) C. A. Lucca, 25 luglio 1883, *Rivista penale,* loc. cit., pag. 32.

(3) Notiamo come in materia di marchi di fabbrica la giurisprudenza nostra distingua la IMITAZIONE dalla CON-

in lato senso questa parola denota: riproduzione fraudolenta totale o parziale di scritti, di componimenti musicali, di disegni, di pitture, di scritture, di macchine, di processi e di qualunque altro oggetto, per la fabbricazione e la vendita del quale esiste una privativa: riproduzione fatta a pregiudizio dell'autore o dei suoi cessionarii.[1] E chiamasi pure contraffazione l'offesa arrecata ai diritti di chi è in possesso di un nome, di un segno, di una marca, di un'insegna commerciale qualunque.[2] Forse, con formula più esatta, tutte queste violazioni si potrebbero comprendere nella locuzione *frodi industriali*.

TRAFFAZIONE: questa ravvisa nella esatta e perfetta riproduzione del marchio, quella in una riproduzione che si approssimi al vero in modo più o meno perfetto, tale però da trarre in inganno la buona fede degli acquirenti. Possono, fra le altre, consultarsi le seguenti decisioni: Cass. Torino, 26 maggio 1880, ed A. Milano, 2 agosto 1879, *Rivista penale,* XII, pag. 589; A. Venezia, 2 luglio 1881, *Rivista penale,* XIV, pag. 500.

(1) AGNELLI, op. cit., n. 413.

(2) GASTAMBIDE, op. cit., Introd., pag. 1.

E poichè le violazioni di cui parliamo si estrinsecano o in una imitazione della invenzione o scoperta altrui tutelata dalla privativa, oppure possono consistere nella vendita o nella esposizione in vendita, o nella introduzione nello Stato di oggetti contraffatti, così alcuni trattatisti distinguono la contraffazione in *propria* ed *impropria*,[1] in quella comprendendo la vera e propria imitazione di prodotti che godono della privativa, in questa i fatti che alcune leggi parificano a tale imitazione.[2]

Due, a nostro credere, sono gli estremi della *contraffazione propria:* 1° il fatto materiale lesivo di una privativa che abbia esistenza giuridica; 2° il dolo nell' agente.[3] Se l'attestato si ottenne dal potere amministra-

(1) Agnelli, op. cit., n. 418.

(2) *Legge italiana,* 30 ottobre 1859.

(3) Secondo il prof. Pessina sono tre: *a*) la riproduzione dell'opera o dell'apparato industriale; *b*) l'appartenere l'opera o l'apparato industriale ad altra persona diversa dal contraffattore; *c*) l'intenzione fraudolenta nell'agente, op. cit., § 149.

tivo per una scoperta o per una invenzione cui la privativa non poteva essere concessa, o per una scoperta o invenzione che *nuova* non era, sparirà il reato per difetto nel suo primo estremo; se nell'agente non concorse la fraudolenta intenzione, verrà meno la figura del reato per deficienza del secondo estremo.

Si è discusso se i reati contro i diritti di privativa industriale costituiscano un delitto oppure una contravvenzione. Per noi, avuto riguardo a quanto abbiam precedentemente avvertito, sono delitti sì perchè offendono un diritto naturale che emana da quello di proprietà, sì perchè sono costantemente informati dall'animo di lucro. Ma il dubbio può nascere ove si abbia riguardo alla dottrina ed alla giurisprudenza francese. Ed è un dubbio che deve essere rimosso perchè è fecondo di conseguenze nella pratica.

Ammesso infatti che nelle violazioni di cui

parliamo si debba riscontrare una contravvenzione e non un delitto, non potremo parlare in questa materia nè di complicità, nè di tentativo, perchè è principio di diritto comune che nè la complicità nè il tentativo si puniscono nelle contravvenzioni, [1] mentre la complicità ed il tentativo potranno ricorrere quando tali violazioni offrano i caratteri di delitto.

Ora, secondo quello che rileviamo da Morin, [2] la dottrina e la giurisprudenza, in materia di *proprietà letteraria* o *artistica,* sono generalmente concordi nell'ammettere che non vi ha contraffazione punibile se non a riguardo di colui che ha fatto ciò volontariamente e *dans une pensée dommageable.*

(1) Cass. Firenze, 5 maggio 1869, *Annali Giur. Ital.*, III, I, 2, 117; Cass. Napoli, 20 gennaio 1869, *Annali Giur. Ital.*, III, I, 2, 281; Paoli, *Elementi di diritto penale,* pag. 89, Genova, 1875.

(2) *Répertoire du droit criminel* v.° *Contrefaçon,* sect. II, § 2, n. 41.

Quanto poi alla *proprietà industriale* la giurisprudenza inclina a respingere la scusa della buona fede e della ignoranza, e colla giurisprudenza, per quanto abbiamo potuto raccogliere, armonizza lo insegnamento degli scrittori [1] se si eccettuano Rauter [2] e Chauveau. [3]

Questa divergenza sembra motivata dalla differente redazione degli art. 40 e 41 della legge 5-8 luglio 1844, perchè mentre nel primo dei citati articoli si dice che costituisce contraffazione qualunque lesione (*atteinte*) ai diritti del brevettato, consistente sia nella fabbricazione di prodotti, sia nell' impiego di mezzi che formano oggetto del suo brevetto, senza alcuno accenno all' elemento intenzionale; nell' art. 41 invece si statuisce che

---

(1) RENDU, op. cit., n. 493. - CALMELS, op. cit , n. 609. - MALAPERT et FORNI, op. cit., n. 856.

(2) *Traité du droit criminel,* § 561.

(3) *Théorie du code pénal,* tom. II, n. 3765-3766.

che le vieteranno di corrispondere con sollecitudine alla mia richiesta, mi permetto di rammentargliela a poco per tempo, pregandola di non interpretare codesta mia insistenza nel senso di un rimprovero, che non avrei ragione alcuna di muoverle. — Veggo piuttosto in codesta mia sollecitazione l'effetto naturale di quella condizione d'animo che è determinata dalla incertezza e dal dubbio sull'accoglimento della mia domanda. —

Mi creda, onorevole signore, con perfetta osservanza

Suo devotissimo

Avv. Olivieri Vittorio

Verona 6 marzo 1888.

incorreranno nella pena minacciata ai contraffattori, *ceux qui auront sciemment revelé, vendu* ecc. oggetti contraffatti. Di qui se ne è dedotto che ad avere la *contraffazione propria* basta il fatto materiale contrario alla legge e che la buona fede non scusa; mentre nella *contraffazione impropria* il fatto materiale non basta, esigendosi anco nell'agente la scienza o di esporre in vendita o di vendere una cosa che è oggetto di privativa. Ed a questa dottrina non sarebbe da muoversi nessun appunto se nelle contraffazioni di ciò che è oggetto di privativa industriale si ravvisasse una contravvenzione e non un delitto. Ma poichè si persiste a ravvisare nelle contraffazioni un delitto, non può questo costruirsi, se non si vogliono alterare i cardini fondamentali della dottrina penale, senza il concorso della malvagia intenzione, perchè è appunto la frode, come nota benissimo Chauveau, che il legislatore ha inteso di perse-

guitare in questi fatti, che ledono la privativa industriale. Nè si dica, seguendo una falsa via, da qualcuno battuta, che nelle contraffazioni il dolo si presume, che è in *re ipsa*, e che data la volontarietà del fatto, presunta anch'essa, il dolo s'incarna nel fatto medesimo. Nulla è più pericoloso e più pregiudicevole per la giustizia che questo modo di procedere nelle materie penali di presunzione in presunzione. No, il dolo non si presume mai; non disertiamo le sane dottrine giuridiche. Altro è dire che il dolo è il presupposto di un reato, altro è dire che il dolo in certe forme di delitti si presume: la prima è una proposizione vera, che non fa che proclamare una verità apodittica nella scienza nostra, quella cioè che senza concorso di dolo non si ha delitto; la seconda è falsa perchè ritiene concorrere in un dato fatto questo estremo sostanziale, che deve appunto formare obietto dell'indagine del giudice.

Nè la volontarietà del fatto fa di regola presumere neppure in questa materia l'esistenza del dolo. Perchè il fatto può essere volontario e mancare tuttavia il dolo. Io ho fatto delle ricerche per sapere se un dato processo industriale è o no oggetto di privativa, e reputati industriali e chimici accreditati mi hanno risposto negativamente. Tranquillo ho applicato quel processo alla industria mia; ma, disgraziatamente per me, altri aveva ottenuto per quello stesso processo la privativa e mi ha querelato. Il fatto mio fu senza dubbio un fatto volontario; ma non fui in dolo, e non fui in dolo perchè non agii colla coscienza di fare cosa contraria alla legge e lesiva degli altrui diritti. Mi si potrà rimproverare una colpa in quanto non era agli industriali soltanto ed ai chimici che doveva rivolgermi, ma all'ufficio in cui degli attestati di privativa si tiene registro; e questa colpa sarà sufficiente per farmi sottostare

alle riparazioni civili, in sede civile; ma non mi si potrà mai, senza palese ingiustizia, rimproverare un delitto che non solo non volli, ma che non ebbi neppure coscienza di commettere.

Certo la volontarietà del fatto sarà ragione sufficiente perchè da parte della pubblica accusa si sostenga nella generalità dei casi il dolo, e starà non a lei il provarne il concorso ma all'imputato lo escluderlo, come avviene in altri reati, in quello d'ingiuria per esempio, in cui la espressione materialmente contumeliosa induce a far ritenere, per presunzione *juris tantum* l'animo maligno, finchè della mancanza di quest'animo non siasi fornita dall'ingiuriante la prova.

Concludendo su questo punto insistiamo nel ritenere che le contraffazioni sono veri e propri delitti e non semplici contravvenzioni, e che come delitti ammettono la prova

della buona fede, nonostante che in Francia si pensi l'opposto contro la opinione di illustri criminalisti; e questa buona fede, provata che sia, distrugge la responsabilità penale.

Ravvisato così nelle contraffazioni il carattere di delitto nulla può fare ostacolo a che in questa materia trovino applicazione, come negli altri reati le teoriche relative al tentativo ed alla complicità, potendo l'agente rimanere interrotto nel cammino criminoso che ha da percorrere per giungere all'ultimo atto consumativo, o potendo più persone partecipare alla contraffazione. E sarebbe nostro desiderio prendere in esame queste due teoriche in relazione al delitto di cui parliamo, ma ciò fornirebbe materia per comporre un più ampio lavoro.

Solo avvertiremo come a nostro credere, tanto la contraffazione *propria*, quanto la

impropria costituiscano un delitto *formale*[1] e non un delitto materiale, e ciò, per i più comuni principii, porta ad escludere rispetto ad esse la figura del delitto mancato.

Nè possiamo perderci, avuto riguardo all'indole del nostro scritto, in una casistica, per accennare quando la contraffazione ricorra, quando la dottrina e la giurisprudenza la escludano.

Le regole generali che lo studio di questa materia ci consente di stabilire, si riassumono nelle seguenti:

a) che ad escludere la contraffazione non vale che taluno per uso proprio e senza fine di porlo in commercio, abbia fabbricato un oggetto garantito dalla privativa;

---

(1) In materia di contraffazione di marchi, la Corte di Appello di Venezia, 2 luglio 1881, *Rivista Penale,* XIV, 500, ritenne che ad avere il reato in parola non si richiede che realmente si verifichi lesione, bastandone la potenzialità. Ora è noto come tutti i reati, nei quali il danno potenziale basta alla loro consumazione, sono formali.

b) che la contraffazione ricorre anco quando la imitazione sia limitata ad una parte essenziale della invenzione;

c) che ricorre del pari quando in un apparecchio, in una macchina, si siano introdotte delle modificazioni che non costituiscano un perfezionamento e così un apparecchio od una macchina nuova;

d) che finalmente sussiste quando appunto per meglio nascondere la contraffazione, si sono fatte innovazioni consistenti in ornamenti.

Questo per la contraffazione propria. Per la impropria che è rappresentata dalla incetta, dallo spaccio, dalla esposizione in vendita o dalla introduzione nello Stato di prodotti che formano oggetto di privativa, basta un solo fatto a costituirla, come la fabbricazione di un solo oggetto è sufficiente a dar vita alla contraffazione propria.

Ma la privativa industriale, avuto riguardo

a quanto altrove accennammo, si viola oltre che coll'appropriarsi una invenzione o scoperta o un disegno o modello di fabbrica, anco colla contraffazione o colla imitazione dei marchi di fabbrica e colla appropriazione del nome commerciale o di un' insegna. È una concorrenza sleale cui con tutti questi modi si dà vita, è un pregiudizio che si arreca al commerciante onesto che colla bontà dei suoi prodotti, colla rispettabilità del suo nome si è formato ed ha saputo mantenersi una vasta clientela; è una frode finalmente che si commette in danno sì degl' industriali che dei consumatori. Non solo legittimo ma anco necessario adunque in questi casi l'intervento del giure penale.

Se rispetto agli altri fatti che ledono la privativa industriale è proponibile il dubbio circa la loro natura di contravvenzioni o di delitti, in materia di contraffazione o imitazione di marchi di fabbrica il dubbio è più

presto dileguato che sorto. Ed è dileguato pel riflesso che la contraffazione, o la dolosa imitazione del marchio di fabbrica, partecipa del falso, anzi può dirsi più esattamente un falso.

E ciò tanto sentì il legislatore francese, che coll' art. 16 della legge del 22 germinale, anno XI, la equiparò al falso in scrittura privata, e coll'art. 142 del Codice penale del 1810 la punì colla reclusione.

Però si verificò qui quello che sempre si verifica nelle materie penali, quando il legislatore eccede nel dettare le sue sanzioni, si verificò cioè quello che il nostro Maestro chiamava giustamente, il fenomeno della mitezza nel rigore; repugnò ai magistrati, come ai giurati, di fare incorrere i giudicabili nella pena della reclusione per la imitazione di una marca, e le sottigliezze apparvero ragioni buone per assolvere.

A questo sconcio bisognava portar riparo, e quel legislatore vi provvide prima colla legge

del 28 luglio 1824, che ravvisò nella usurpazione di nomi sui prodotti di fabbrica un delitto, eppoi colla legge del 23 giugno 1857 che colmò le lacune della legislazione in materia di marche di fabbrica.

E non a caso abbiamo detto che il dubbio rispetto alla natura giuridica del fatto che ci occupa è più presto dileguato che sorto. Infatti come delitti ha considerato le violazioni della legge italiana sui marchi di fabbrica, la giurisprudenza delle nostre Corti.[1] Anzi la Cassazione fiorentina ha ritenuto che « la contraffazione dei marchi e segni distintivi di fabbrica costituisce un artifizio preordinato a sorprendere la buona fede dei compratori del prodotto ed a defraudare del legittimo guadagno l'inventore di quello, e cade sotto le sanzioni del reato di

(1) A. Firenze, 15 luglio 1881, *Annali Giur. Ital.,* XV, 3, 233; Cass. Firenze, 21 ottobre 1876, *Annali Giur. Ital.,* XI, I, 2, 37.

frode, genericamente contemplato dalla lettera *f* dell'art. 404 del Cod. pen. toscano, senza che la diversa pena comminata dalla legge possa snaturare la indole del fatto.[1]

E che il diritto esclusivo di un marchio di fabbrica regolarmente acquistato costituisca una vera proprietà, che trapassa e rientra nel patrimonio dell'acquirente, lo ritenne la stessa Corte nella citata decisione.

Nè ad avere il reato di fraudolenta imitazione di marchi di fabbrica è richiesta una imitazione perfetta: serve che la imitazione sia di tale natura da ingannare la generalità dei compratori quanto alla origine della merce che si vuole coprire; e neppure è sufficiente ad escluderla il fatto dell'aggiunta al marchio, in linea di correttivo delle parole « prodotto nazionale » oppure « fabbrica

---

(1) Vedasi la citata decisione della Cass. di Firenze, 21 ottobre 1876.

NN. » quando non sieno tali da poter essere facilmente vedute dai compratori.[1]

Rimane a dire della appropriazione del nome commerciale e dei segni di fabbrica. Evitando inutili ripetizioni notiamo subito come il nome di un industriale o di un commerciante rappresenti parte vitalissima della sua proprietà,[2] e come l'uso dell'altrui nome sia sempre illegittimo, se non è nè giustificato o scusato dalla necessità, nè autorizzato dalla persona cui appartiene. Anzi il nome di un produttore o di un inventore di un processo o metodo industriale non cade nel dominio del pubblico neppure allo spirare del termine pel quale l'attestato di privativa fu concesso. Il nome resta sempre una sua proprietà perpetua ed inviolabile,

---

(1) Cass. Torino, 30 maggio 1880, *Annali Giur. Ital.*, XIV, I, 2, 148, e 19 maggio 1881, *Annali Giur. It.*, XV, I, 2, 39.

(2) GASTAMBIDE, op. cit., n. 410 e 447. - RENDU, op. cit., n. 647-648. - POUILLET, op. cit., n. 50, 384, 416-418.

e nessuno può valersene se non nei casi di assoluta necessità, con questo però che adoperando il nome del produttore per indicare il prodotto, vi si aggiungano le parole « sistema di, » « maniera di ecc. »[1]

Quanto alla proprietà dei segni di fabbrica od altri distintivi merita di essere ricordato il caso che fa il Bartolo e la soluzione che egli ne dà nel suo trattato *De insignis et armis*, n. 7: « *Ponamus exemplum in alijs insignis, quam in his quae portantur pro armis. Pone quemdam Fabrum esse doctissimum, qui in gladijs et alijs operibus suis facit certa signa ex quibus opus ipsius magistri esse cognoscitur, et per hoc tales merces melius venduntur et avidius emuntur:* TUNC PUTO, QUOD SI ALIUS FACERET TALE SIGNUM, POSSET PROHIBERI, QUIA EX HOC POPULUS

[1] Cass. Francese, 24 decembre 1885, *Jour. du Palais*, 1856, p. I, pag. 206, ed altre decisioni delle Corti francesi con questa concordi.

LAEDERETUR, ACCIPERETUR ENIM OPUS UNIUS PRO OPERE ALTERIUS.

« ...... Item de signis, quibus utuntur fabricatores chartarum de papiro in similibus per eosdem rationes, et hoc similiter expeditur judicis officio, ut dictum est. »[1]

Fra i Codici penali moderni che contemplano i fatti di cui abbiamo fin qui discorso oltre il Codice Italiano (art. 395) dobbiamo ricordare il Codice Zurighese (§ 183, n. 1) che considera come frode qualificata l'uso *sciente di marchi ecc., contraffatti* o *falsificati;* il Codice dell'Impero germanico (§ 287), che anzi espressamente dispone come il colpevole incorra nella pena minacciata dal

---

[1] Vedasi anche su quest' argomento una bellissima decisione della RUOTA FIORENTINA, *Florentina remotionis insignium,* 23 febbraio 1802, nella *Raccolta Artimini,* vol. II, dec. LIX: « ivi » Ed in quella guisa appunto, che « a nessuno può essere permesso invadere le altrui pro« prietà, usurpare e violare i diritti dei terzi, così alcuno « può farsi lecito di portare e far uso dell'arme, insegna « o denominazione adoperata da un' altra persona ecc. »

detto paragrafo *anco quando il nome o la ditta con cui le mercanzie sono contrassegnate, sono riprodotti con cambiamenti così leggieri da non potersi scorgere se non che usando una attenzione speciale;*[1] il Codice Olandese (articolo 337) ed il Progetto del Codice Penale Italiano (Savelli) negli articoli 293 e 294.

CAPITOLO II

DELLA PROCEDURA IN MATERIA DI REATI DI CONTRAFFAZIONE

Nello studiare come la sanzione minacciata agli usurpatori dei diritti di privativa, in una parola, ai contraffattori, si concreti e si converta in una verità di fatto, non si

(1) Vedasi BERNER, *Trattato di diritto penale,* tradotto dal BERTOLA, con prefazione del prof. LUCCHINI, pag. 489, Milano, 1887.

può procedere per via di astratti principii, ma è necessità aver riguardo ad un qualche diritto positivo, e questo non può essere che quello vigente fra noi.

I mezzi che contro i contraffattori la legge accorda alle persone lese dal fatto delittuoso per ottenere la dovuta riparazione, sono quelli stessi che concede agli offesi o danneggiati da qualsiasi reato: l'azione penale e l'azione civile. Quella è essenzialmente pubblica e si conserva tale, anche quando il pubblico ministero sull' eccitamento della parte offesa la esercita; questa appartiene al privato che può sperimentarla sia quando l'azione penale è stata messa in moto e contemporaneamente a quella, costituendosi parte civile nel relativo giudizio penale, giusta le disposizioni del diritto comune; sia prima che l'azione penale abbia cominciato il suo corso: nel qual caso rimane interdetto all'offeso di costituirsi parte civile nel giudizio per con-

traffazione innanzi al giudice penale, in omaggio alla regola elementare « electa una via, non datur recursus ad alteram. »

Occorre appena avvertire come l'azione civile appartenga all'inventore o scopritore, o al proprietario della marca ecc. od agli aventi causa da questi, ove, osservate le disposizioni delle leggi speciali, abbiano adempiute le formalità prescritte per conservare il diritto di privativa.

Ma quanto all'azione penale vien fatto di domandarsi se in materia di contraffazione il pubblico ministero possa promuoverla *ex officio*, oppure sulla istanza della parte lesa.

Ed a questo riguardo bisogna distinguere: o si tratta di contraffazione di un processo, di un metodo industriale, di un disegno di fabbrica pel quale fu concessa la privativa, ed allora il pubblico ministero non può procedere senza la querela della parte lesa, e ciò tanto per la legislazione nostra quanto

per quella francese,[1] o si tratta di contraffazione o imitazione di un marchio di fabbrica ecc., ed in tal caso non è richiesta la querela della parte, potendo il pubblico ministero procedere d' uffizio.[2]

Per poco, che si avverta, è manifesta la contradizione che passa fra lo esigere la querela della parte offesa in un caso e di non volerla in un altro, differenza che si fa anco più sentire fra noi, in quanto per l'art. 35 della legge 19 settembre 1882 *sui diritti d' autore*, è statuito espressamente che le azioni penali a tutela di questi diritti saranno esercitate d' ufficio. Ora, per le ragioni che abbiamo sopra addotte, non sappiamo fare differenza fra il diritto che ha l' autore sulla sua opera da quello che ha

---

(1) Art. 67 della legge italiana 30 ottobre 1859, e articolo 45 della legge francese 5-8 luglio 1844.

(2) Concorda l'art. 11 della legge nostra, 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica, colla legge francese 26 novembre 1873.

l' inventore o scopritore sulla sua invenzione o scoperta; quindi una parità di trattamento, anche sotto questo riguardo, sarebbe imposta dalla logica. E se di fronte a chi usurpa i diritti d'autore è stato detto che debba essere tradotto forzatamente in giudizio, alla pari di chi attenta alla proprietà pubblica e privata in genere, perchè egli pure attenta alla proprietà; ci sembra, per parità di ragione, che forzatamente si debba tradurre in giudizio anche colui, che violò i diritti dello scopritore o dell' inventore. Ed è quindi da augurarsi che ritornando il legislatore nostro sulla legge 30 ottobre 1859 detti disposizioni che si trovino in armonia con quelle che proteggono i diritti d'autore ed i marchi di fabbrica.

Nè, dal momento che si presenta l' occasione, ci sembra inopportuno di notare come, allorquando fu portato in discussione alla camera francese il progetto di legge sulle marche di fabbrica, venisse respinto l'emen-

damento proposto da Legrand di esigere cioè la querela della parte lesa, onde il pubblico ministero potesse sperimentare l'azione penale contro il contraffattore; perchè l'usurpazione di una marca di fabbrica costituendo, come osservò Richer, una frode commerciale, e delle più gravi, esigere la querela della parte lesa sarebbe stato lo stesso che indebolire la portata, la moralità e quasi la dignità della legge.[1] In diverso concetto andarono il legislatore tedesco ed il belga, che per l'esperimento dell'azione penale in materia di contraffazione di marche imposero la querela.[2]

Posto quindi, giusta le avvertenze fatte di

(1) Pouillet, op. cit., nº 217.

(2) Art. 14 della legge tedesca 30 novembre 1874 ed art. 14 della legge belga 1 aprile 1879. Però se trattasi di appropriazione di nome o di un reato di altra natura, quale sarebbe quello a danno di chi ignorando la falsità di una marca sia stato ingannato sulla origine o qualità della cosa comprata, il pubblico ministero può procedere d'uffizio. Vedasi in proposito Braun, op. cit., pag. 522, nº 209.

sopra, che in alcuni casi a dar vita al giudizio penale contro i contraffattori è necessaria la querela del leso, e che in altri non è questa richiesta, ne deriva che la desistenza della parte lesa allora soltanto gioverà, quando a mettere in moto l'azione penale fu indispensabile la sua istanza.

Quanto alla competenza non diremo altro se non che questa si determina giusta le regole generali stabilite dalla legge di rito, ma innanzi ai tribunali correzionali, come può argomentarsi ancora dall'art. 68 della legge 30 ottobre 1859, che al solo presidente del tribunale concede facoltà di ordinare il sequestro degli oggetti contraffatti, sulla domanda della parte, anco prima che venga spiegata l'azione penale o civile per contraffazione; e che del pari secondo le norme ordinarie viene regolato il giudizio penale contro i contraffattori. Diffondersi in dettagli su questo particolare sarebbe opera inutile.

Ma nel giudizio penale promosso contro il contraffattore può questi, nell'interesse della propria difesa, dedurre eccezioni di carattere meramente civile, le quali se avessero fondamento escluderebbero nel fatto rimproveratogli la figura del reato, come fra le altre quella della nullità o della decadenza dall'attestato di privativa. Si domanda se in tal caso il giudice penale abbia competenza a decidere tali questioni.

In Francia si dubitò un tempo, prima della legge 5-8 luglio 1844, della competenza del giudice penale in riguardo a tali eccezioni, ma oggi non può più dirsi che nè in Italia nè fuori tale indagine meriti il nome di questione. Il principio che il giudice dell'azione è pur giudice della eccezione non soffre limitazioni nemmeno in questa materia, per quanto i tribunali correzionali abbiano una giurisdizione meno estesa di quelli civili, la loro missione essendo limitata ad un punto,

al punto cioè di sapere se l'imputato è o no colpevole del delitto che gli si ascrive.[1] Ove il magistrato penale nella sua coscienza credesse di non poter vagliare con esattezza il valore della eccezione di proprietà, per esempio, che l'imputato deduce in ordine alla invenzione, alla scoperta, al marchio ecc., potrà valersi della facoltà concessagli dall'art. 33 del Codice di procedura penale.

Ma una questione grave, e che di per sè sola sarebbe meritevole di larghissimo studio, è quella della influenza del giudicato penale in sede civile. La ristrettezza del tempo non ci consente di prendere in esame

---

(1) La Corte di Cassazione di Torino con una decisione del 15 luglio 1885, *Rivista penale*, XXI, 440, ritenne che nel risolvere gl'incidenti d'indole civile che sieno sollevati in linea d'eccezione innanzi al giudice penale, non può questi statuire in merito della relativa questione; e che quindi non gli è lecito, per escludere l'imputazione di una frode industriale, pronunziare la nullità di un attestato di privativa. Noi ci sottoscriviamo per la critica giustissima che la *Rivista penale* muove a tale decisione.

le diverse opinioni che in questo proposito sono state manifestate dagli scrittori ed in gran parte riassunte dal Nouguier,[1] nè delle principali decisioni inserite nelle raccolte di giurisprudenza sì italiana che straniera.

Supponiamo, per procedere con chiarezza in questa intricata materia, che l'imputato cui si rimprovera di aver fatto uso di una certa marca, deduca che il querelante avevagli ceduto il diritto di farne uso e supponiamo del pari che il giudice penale, ritenendo fondata cotesta eccezione, assolva. In tal caso ci sembra che la cosa giudicata al penale debba essere rispettata in sede civile e che debba essere reputata una verità: *res judicata pro veritate habetur*. Ora la cosa reputata verità, nella ipotesi da noi fatta è che il querelante aveva ceduto all'imputato il diritto di fare uso della marca, e che in conseguenza

(1) *Brevets d'invention*, n. 987 e segg.

non ricorreva il reato. Come ammettere quindi che un altro tribunale decida più tardi che questa marca appartiene al querelante? Se il giudice civile investito della questione circa la proprietà di quella marca, avesse ritenuto nella sua sentenza che l'attore aveva alienato a favore del convenuto il diritto di farne uso, la sua sentenza costituirebbe fra le stesse parti un ostacolo insuperabile a che un'azione per rivendicazione della marca venisse di nuovo promossa.

Perchè l'autorità della cosa giudicata dovrà essere diminuita pel fatto di emanare da un giudice correzionale?

Ma l'art. 1351 del Codice civile non distingue fra giurisdizione e giurisdizione.

Nè si dica che i tribunali correzionali non statuiscono che sul passato e che quindi le loro pronunzie non possono avere influenza sull'avvenire ed acquistare l'autorità di cosa giudicata.

Se il legislatore ha voluto che questi tribunali fossero competenti per risolvere le questioni civili sollevate incidentalmente nel corso del giudizio penale, è irrazionale il ritenere che alle loro decisioni non abbia poi voluto imprestare valore alcuno.

Sarà vero che i giudici correzionali statuiscono sul passato, ma quando si pronunziano sulla colpevolezza del giudicabile, non quando risolvono, sia pure pregiudicialmente questioni di *mio* e di *tuo;* perchè allora la questione risoluta, la verità da essi affermata con quella sentenza, non potrà diventare non verità all'indomani, se non si vuole ruinare dalle sue fondamenta tutto l'edifizio giudiziario.

Ond' è che noi incliniamo per la giurisprudenza stabilita dalle Corti nostre nel senso che i fatti dichiarati costanti in una sentenza penale passata in cosa giudicata debbono essere tenuti costanti anco nel giu-

dizio civile[1] repugnandoci di ammettere che ciò che si è riconosciuto esistente al tempo stesso non sia. Questo è il vero campo in cui quanti amano il progresso del diritto debbono trovarsi riuniti, per combattere certe sottigliezze giuridiche, che hanno fatto il loro tempo, e che al senso comune, prima manifestazione del diritto, appariscono come un non senso.

Inutile far cenno dei modi con cui l'azione penale per contraffazione si estingue, questi non potendo essere che quelli secondo i principii del diritto comune ammessi da ogni savia legislazione.

---

[1] A. Firenze, 15 decembre 1883, *Annali G. I.*, XVIII, 3, 127; A. Bologna, 2 luglio 1875, X, 3, 233; Cass. Napoli, 18 Febbraio 1875, LX, I, 1, 153; A. Torino, 19 Giugno 1874, VIII, 2, 581; Cassazione francese, *Jour. du Pal.*, 1865, 426; 1879, 22; 1878, 759; GRIOLET, *De l'autorité de la chose jugée en matière civile et criminelle*, pag. 336; ALLARD, *Étude sur la chose jugée*, pag. 356; BORSANI e CASORATI, *Cod. di proc. pen. ital.*, vol. I, cap, VI, §§ 141-146. Contr. Cass. Firenze, 13 marzo 1882 (a Sezioni unite), *Annal. G. It.*, XVI, I, I. 44.

E neppure offre campo a considerazioni speciali la pena, che di preferenza è pecuniaria, e rispondente così meglio di ogni altra a paralizzare il movente del lucro, che informa sempre questi reati.

TITOLO SECONDO

DELLE PERSONE

Il secondo oggetto del diritto industriale è costituito dalle persone. Di queste però ci dobbiamo occupare in relazione sempre alla tutela penale, perocchè i rapporti che sorgono fra gl'industriali e gli operai per il contratto di locazione d'opera; i casi in cui il padrone va soggetto a responsabilità civile pel fatto dannoso dell'operaio, in una parola, tutte le relazioni di carattere meramente privato che in conseguenza dell'esercizio di una industria intercedono fra i padroni da una parte e gli operai dall'altra, rientrano nel dominio del civilista.

A tre punti principali limitiamo quindi le nostre indagini: 1° al lavoro dei fanciulli; 2° alla rivelazione dei segreti di fabbrica; 3° alle coalizioni industriali.

CAPITOLO I

DEL LAVORO DEI FANCIULLI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Due questioni, d'igiene l'una, di moralità l'altra, si ricollegano al lavoro dei fanciulli. Dovere quindi nel legislatore di prestar loro soccorso, specialmente nei luoghi dove la grande industria si esercita, per impedire che genitori miserabili o viziosi, o avidi speculatori, non ascoltando in mezzo al fragore assordante delle macchine i lamenti di queste creature infelici, le sottopongano a lavori soverchianti le loro tenere forze.

Il rispetto alla libertà del lavoro non si potrebbe spingere sino al punto di lasciare senza protezione quelli più che altri mai, per la incapacità che hanno a difendersi, bisognosi di protezione.

La tutela dei fanciulli impiegati nelle industrie fu presa a patrocinare tra noi, fino dal 1841, da Ilarione Petitti che propose provvedimenti, i quali più tardi furono accolti da tutti i paesi civili. Però in Inghilterra sir Roberto Peel presentò nel 1802 un *bill* per limitare il lavoro dei fanciulli e delle donne in certe filature.

Dapprima colla legge del 24 marzo 1841, poi con quella del 3 giugno 1874 si regolò in Francia il lavoro dei fanciulli. Con queste leggi, e coll'ultima specialmente, si determina l'età in cui i fanciulli possono essere ammessi al lavoro, non che la natura e la durata giornaliera del lavoro stesso.

Leggi speciali esistono in Germania in-

tese a proteggere i fanciulli che prestano la loro opera negli stabilimenti industriali; e ricordiamo pure come là si discutesse di limitare le ore del lavoro all'oggetto di rendere più rigorosa l'obbligazione di frequentare la scuola, e come si proponesse altresì di estendere in una certa misura queste leggi alle donne maritate. [1]

A regolare il lavoro dei fanciulli si provvide tra noi colla legge 11 febbraio 1886 n. 3657, ed i criteri generali cui s' informa sono quelli stessi che abbiamo accennati rispetto alla legislazione francese. Però due difetti capitali presenta cotesta legge: 1° quello di non avere stabilito in linea principale la

[1] Quanto al lavoro delle donne e dei fanciulli è da consultarsi l'interessantissimo *Studio* del FRIEDLÄNDER, Roma, 1886, pag. 27, in cui nota come a Venezia fino dal decimo quarto secolo esistessero leggi in favore dell' infanzia ispirate agli stessi scopi delle moderne. Lo *Statuto de' Cristaleri* del 1284 vietava che si facessero lavorare i fanciulli *ad meriglium* oppure *a colore ad plumbum*, per tutelarne la salute.

responsabilità dei genitori, come fa appunto la legge inglese; 2° l'altro che il gerente o direttore dell'opificio sia sempre responsabile nei casi in cui non si conosca il colpevole, che abbia assunto il fanciullo al lavoro.

Nè alla tenuità nostra si presenta una ragione che valga a scusare il legislatore italiano di fronte al primo appunto mossogli, perchè, anco moralmente parlando, la responsabilità maggiore ci sembra che ricada tutta su i genitori, i quali sono i principali colpevoli; e quando si voleva riserbare ad essi una posizione privilegiata, era meglio, seguendo l'esempio del Belgio, fare a meno di una legge speciale. [1]

Ritenere poi sempre responsabile il gerente o direttore dell'opificio quando non si conosca il colpevole che assunse il fan-

---

[1] *Rivista Penale, legislaz. ital.,* vol. I, pag. 50.

ciullo al lavoro, è stabilire una presunzione *juris et de jure* in una materia, dalla quale presunzioni di tale natura dovrebbero essere per sempre bandite.[1] E questo vizio si sarebbe appunto potuto evitare, fermando la responsabilità dei genitori, dei tutori o di quelli che hanno in custodia il fanciullo.

Nella infrazione delle leggi che come quelle ora accennate disciplinano il lavoro dei fanciulli si ravvisa una contravvenzione. Ma su questo terreno, che appartiene più al diritto amministrativo che a quello penale, non crediamo di dovere rimanere ulteriormente, e quindi l'abbandoniamo non senza osservare però che ove alle persone impiegate negli stabilimenti industriali il diritto alla vita o quello della integrità delle membra rimangano offesi a causa o in occasione della

---

(1) CARRARA, nei *Lineamenti di pratica legislativa penale,* osserv. XX, ed in moltissimi paragrafi e note del suo *Programma.*

industria che esercitano, il magistero penale riprende il suo impero, potendosi, nei congrui casi, sia nell'omicidio sia nelle lesioni che ne derivarono, ravvisare una colpa obiettabile, anco ai fini penali, a chi fu *causa*, sia pure *mediata*,[1] di quell'evento sinistro.

CAPITOLO II

DELLA RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI FABBRICA

Scientificamente non v'è ragione che militi per escludere nella rivelazione dei segreti di fabbrica i caratteri di un reato.

Si potrà discutere se debba collocarsi nella classe dei malefizi che offendono la proprietà privata, oppure in quelli contro la pubblica

(1) CARRARA, *Programma*, P. Gr., vol. I, § 267; P. Ses., vol. 1, § 1095, nota 1.

fede e il commercio, in quanto si configuri in esso la lesione di un diritto sociale; ma sostenere che non costituisca un fatto meritevole di repressione, sembraci assunto impossibile.

Però siccome il fine cui mira l'agente colla rivelazione del segreto di fabbrica, non è quello di recar danno al commercio od alla industria nazionale, che indirettamente ne potranno risentire iattura, ma al privato i cui diritti in vista di un illecito lucro con quella rivelazione viene direttamente ad offendere; ci parrebbe meglio, in ossequio ai principii scientifici, e nonostante l'esempio contrario dato da alcuni legislatori, di riporre questi delitti nella classe cui appartengono le offese alla proprietà. Nella lesione del diritto di privativa abbiamo scorto se non una violazione del diritto di proprietà, la lesione però di un diritto che da quello emana, e che non esitammo a chiamare, sulle orme di altri un *usufrutto temporaneo;* per

giunta ci è apparso che il divieto di rivelare i segreti di fabbrica rappresenti come un complemento del diritto privativa. Nulla quindi più razionale del riporre, come facciamo, nella famiglia dei delitti contro gli averi altrui mossi da vedute di guadagno, il reato che forma ora oggetto del nostro studio.

A tre si sostanziano gli estremi essenziali di questo reato: 1° la comunicazione di un segreto; 2° la qualità di operaio, commesso o direttore in chi rivela il segreto; 3° il dolo.

1° *Comunicazione di un segreto* relativo ad un processo, ad un metodo, in una parola a tutto ciò che attenga all' esercizio di una industria, e pel quale si ottenne un diritto di privativa. Se il processo, il metodo che si divulga non godono della privativa, e sono quindi nel dominio del pubblico, avremo nella divulgazione un fatto moralmente riprovevole, ma non un delitto, mancandone il primo estremo;

2° *Qualità della persona:* se autore della divulgazione non è nè un direttore, nè un commesso, nè un operaio della fabbrica in cui quel segreto s'impiega, e che appunto per questa sua qualità abbia conosciuto, esulerà il delitto per difetto del secondo estremo;

3° *Dolo.* E questo ricorre anco quando il rivelatore agisca non coll'animo di nuocere al proprietario del segreto, ma coll'animo di ricavare un illecito lucro da cotesta rivelazione, di procurarsi insomma una utilità qualunque in altrui pregiudizio. Si potrebbe ripetere qui tutto quello che si dice a proposito del lucro in tema di furto. Se la rivelazione fu mossa da animo di vendetta, opineremmo per la esclusione del reato, purchè nessuna utilità materiale siasi conseguita dal rivelatore. Se la rivelazione poi ebbe luogo per leggerezza, per imprudenza equiparabile alla colpa, potrà parlarsi di risarcimento di danni in via civile, ma non già nel silenzio di una

legge positiva, di rivelazione colposa, perchè è massima notissima che la colpa in via penale non è punibile, se non quando fu causa di un danno non reintegrabile.

L'art. 418 del Codice penale francese distingue la rivelazione fatta ad uno straniero dalla rivelazione fatta ad un nazionale: quella punisce con la reclusione e coll'ammenda da 500 a 2000 franchi; questa colla prigionia da 3 mesi a due anni e con una ammenda da 16 a 200 franchi. Il principio che informa il primo caso è quello di proteggere la industria nazionale; l'altro, cui s'ispira il secondo, è di tutelare la proprietà privata. [1]

Il Codice penale italiano (art. 391) reprime questo reato colla carcere e con la multa, parificando il caso di quello che trovasi nell'*attualità del servizio* all'altro di chi presta l'opera propria in una fabbrica; e del pari

[1] Chauveau et Hélie, op. cit., n. 3638-3643. – Rendu, op. cit., n. 989.

espressamente lo contempla il Codice olandese (art. 273), ma non i Codici toscano e germanico che ambedue si limitano a colpire la rivelazione del segreto professionale [1] (Cod. tosc., art. 373; Cod. germ. § 300), e, se non andiamo errati neppure il Progetto di Codice penale italiano (Savelli), il disposto dell'art. 363 non essendo applicabile a chi riveli segreti di fabbrica.

CAPITOLO III

DELLE COALIZIONI INDUSTRIALI

Il tema degli *scioperi*, poichè d'ordinario è questa la parola con cui s'indicano le coalizioni industriali, ha offerto, specialmente ai giorni nostri, vastissimo campo di studio

[1] A riguardo del segreto professionale possono consultarsi, per tacere di altri, FARANDA, *Questioni di diritto, Avvocato e segreto,* pag. 134, Messina, 1886, e BROUARDEL, *Le secret médical,* Paris, 1887.

agli economisti.[1] Ma non è dal punto di vista della scienza economica che dobbiamo occuparcene.

Al giurista importa solo di vedere se il fatto di coloro che « producono o mantengono una cessazione o sospensione di lavoro nel fine d'imporre, sia a danno di operai, sia di padroni o intraprenditori, un aumento od una diminuzione di salarii, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, » offra i caratteri di un reato.[2]

Il pericolo che all'ordine pubblico può derivare specialmente per la improvvisa cessazione dal lavoro da parte di un numero considerevole di operai, non autorizzerebbe

---

(1) Bellissima la memoria del FONTANELLI, *Gli Scioperi*, edita a Napoli nel 1874, che abbiamo avuto occasione di studiare allorchè movevamo i primi passi nell'esercizio forense.

(2) Intorno alle coalizioni industriali si possono consultare: CARRARA, *Programma*, p. 1, § 1608 e segg.; PESSINA, op. cit., vol. II, § 190 e segg.; CHAUVEAU et HÉLIE, op. cit., ni 3646 e segg.; MORIN, op. cit., v. *Coalitions.*; PUCCIONI, *Il Cod. pen. tosc. illustrato,* vol. 3, pag. 494.

a riscontrare nel fatto stesso della cessazione del lavoro un delitto, non sapendo nella offesa di quale diritto ritrovare la sua *obiettività giuridica.* Tutto al più questo fatto potrebbe dar ragione a misure di polizia, non a misure di repressione. Non potrebbe neppure elevarsi a reato pel riflesso del danno che in conseguenza di un tale stato di cose verrebbero a risentire certe industrie e con esse la prosperità nazionale, perchè in uno Stato in cui il principio della libertà del lavoro è riconosciuta, sarebbe la massima delle tirannie pretendere che solo una classe di cittadini, e quella per l'appunto dei più diseredati, dovesse prestare l'opera propria e per una remunerazione che ad altri, ossia al capitalista piacesse, non per l'altra cui il lavoratore credesse di avere diritto. L'intervento del magistero penale sarebbe in questo caso non tutela, ma offesa al principio della eguaglianza civile, perchè

s'intrometterebbe in una questione che sfugge al suo sindacato, quali sono quelle che sorgono dal contratto di locazione d'opera; ed interverrebbe di fronte ad un certo ordine di persone soltanto, mentre per quelle di un ordine diverso rimarrebbe, e giustamente, estraneo. Il suo intervento anzi lungi dal costituire una garanzia di ordine, sarebbe causa di disordine, contribuendo a rendere più aspre, colla sua malintesa tutela, le relazioni fra capitale e lavoro.

Non potendo quindi giuridicamente ravvisarsi nel fatto della coalizione e neppure nel fine che gli scioperanti si propongono di ottenere con quella, un operato criminoso, sarà necessario, onde il magistero penale possa giustamente intervenire, che al fatto della coalizione si associ il fatto della violenza o delle minacce. In tal caso non sarà più la coalizione che sarà colpita, ma i mezzi criminosi di cui operai o padroni

si valsero per far sorgere o mantenere lo sciopero.

Se nè l' uno nè l' altro di questi mezzi è intervenuto potrà un legislatore punire lo sciopero, se così gli talenta, ma compirà atto tirannico ed aberrante dai supremi principii della ragione penale.

E questo può dirsi l' ultimo stato della dottrina, dottrina che in sostanza fu accolta dal legislatore toscano, il quale precorrendo in questa via gli altri legislatori, coll' articolo 203 mirò a punire nello sciopero la violenza fisica o morale che fosse intervenuta; però si arrestò a mezza strada, in quanto contemplando le violenze degli operai a danno dei padroni, non contemplò del pari quelle, pure possibili quantunque meno frequenti, dei secondi a danno dei primi.

Gli estremi del delitto di sciopero per quelli che lo vorrebbero sempre punito si

ridussero a tre: 1° il *concerto*; 2° il *fine di ottenere* un lucro maggiore; 3° la *esecuzione* almeno cominciata del concerto.

1° *Concerto:* se l' astensione dal lavoro si verificò, ma non in conseguenza di un accordo precedentemente stabilito, perchè nell'animo di ciascuno operaio sorse il pensiero di non volere lavorare più per quella mercede che fino ad un determinato giorno aveva conseguita, materialmente ed economicamente avremo uno *sciopero*, ma non il delitto di sciopero.

2° *Fine:* si disse che doveva essere quello di *costringere* i padroni, pel fatto appunto della astensione dal lavoro, ad aumentare i salari od a diminuire le ore del lavoro. Se l'*accordo* di astenersi dal lavoro ebbe vita fra gli operai, ma allo scopo, per esempio, di solennizzare una festività nazionale, avremo il concerto, ma poichè cotesto

concerto non fu diretto al fine di ottenere uno degli scòpi suaccennati, mancherà il secondo estremo del reato.

3° *Esecuzione* almeno cominciata: se il concerto di astenersi dal lavòro fu formato, ma poi gli operai cedendo ad un sentimento di resipiscenza o ad un savio consiglio, non eseguirono all'indomani ciò che avevano concordato nella sera precedente, si avrà un progetto di sciopero; ma poichè il progetto di sciopero non è principio di esecuzione dello sciopero, come nota benissimo il Carrara, non si potrà parlare di reato per difetto nel suo terzo estremo.

Sia che indistintamente si voglia colpire lo sciopero, sia che si vogliano, e con ragione, colpire soltanto i mezzi criminosi che lo accompagnano, cioè le violenze o le minaccie, giustizia esige che debbano prendersi di mira tanto le coalizioni dei padroni,

quanto quelle degli operai, non essendovi ragione, come fece il Codice toscano, di trattare questi diversamente da quelli. Tale rimprovero non poteva muoversi nè al Codice francese, il quale nell'art. 414 previde appunto la ipotesi della coalizione degli operai, come non può muoversi al Codice penale italiano che lo imita nell'art. 385, quantunque stabilisse poi una disuguaglianza di trattamento fra i padroni e gli operai.

E chiudendo le nostre considerazioni su questo argomento sembraci di potere affermare, tenuto conto dei principii oggidì prevalenti in tale materia sì nel campo scientifico, come in quello delle recenti legislazioni [1] che non si può scorgere negli scioperi, come in altri tempi si scorse una frode re-

(1) Vedasi la dotta relazione ministeriale sul Progetto del Codice penale italiano presentato alla Camera nella seduta del 22 novembre 1887.

lativa alla industria, e questo perchè sebbene l'esercizio della industria sia l'occasione dello sciopero, pure la criminosità sua si fonda sui mezzi odiosi che gli scioperanti prescelsero per far valere le loro pretese.

TITOLO TERZO

DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

L'ultimo obietto del diritto industriale è rappresentato dagli stabilimenti od opifici.

Ragioni di sicurezza, di pubblica igiene e di riguardo per la quiete delle persone, ragioni che s'impongono per il fatto della civile convivenza al legislatore, lo hanno di necessità portato a dovere estendere le sue provvidenze anco ai luoghi dove le industrie si esercitano, e ciò nell' interesse non solo di quelli che alle medesime sono addetti, ma anco nell' interesse degli altri cittadini. L' esercizio di un diritto non può nè deve mai riescire a detrimento di un altro.

E poichè le industrie possono nel loro esercizio porre a repentaglio la sicurezza delle persone, o danneggiarle nella salute oppure nelle cose di loro pertinenza, od anco solamente riescire d'incomodo, così si sono comunemente le industrie stesse distinte in *pericolose*, *nocive* ed *incomode*, riponendosi fra le prime, a mo' d'esempio, la fabbricazione della polvere pirica o di altri oggetti nella cui produzione si adoperino materie facilmente esplosive o infiammabili; fra le seconde alcune lavorazioni di prodotti chimici; e nella classe delle ultime certe industrie meccaniche, dalle quali derivi frastuono e rumore specialmente nelle ore notturne.

Ma tutta questa materia, se è di grande interesse pel civilista, in quanto l'esercizio di una determinata industria può dar luogo a questioni in materia di proprietà, o di servitù, o di danni; e se del pari può interessare i

cultori del diritto amministrativo, ben poco interesse offre pel criminalista, in quanto il magistero penale v' interviene per colpire sotto forma di contravvenzioni le offese a quelle leggi che erano dirette a conciliare l'esercizio di una industria coi riguardi dovuti alla sicurezza, alla salute ed alla quiete delle persone.

Come in appendice ci eravamo proposti di tener parola dei diritti di privativa in ordine agli stranieri, non che delle questioni in materia di contraffazione ed imitazione di marchi di fabbrica spettanti ad industriali non italiani; ma l'angustia del tempo e l'adempimento di doveri professionali ci ha costretti, contro nostra voglia, a rinunziarvi.

Chiamati a stabilire la estensione ed i limiti della tutela penale, o in altri termini la sua sfera d' azione, nei rapporti del diritto industriale, e così a portare le indagini

nostre in un vastissimo campo di cui poco fino ad oggi si sono occupati i criminalisti, abbiamo creduto di dover fissare anzi tutto la cerchia del diritto industriale determinandone l'oggetto, che ci è parso di dover riscontrare nelle *cose*, nelle *persone* e negli *stabilimenti*, ossia nei luoghi in cui la industria manifattrice si esercita.

Quanto alle cose abbiamo ritenuto che il magistero penale debba intervenire ogni qualvolta, fraudolentemente ed a scopo di lucro, si arrechi offesa ai diritti di privativa industriale, intesa questa espressione nel suo più ampio significato, come comprensiva cioè anco delle contraffazioni ed imitazioni di marchi di fabbrica ecc.

In ordine alle persone opinammo per la legittimità di questo intervento allorquando o si fossero violate le disposizioni di legge intese a tutelare i fanciulli, più che altri bi-

sognosi della tutela *sussidiaria* dello Stato, dove la *tutela naturale* veniva meno; o quando le persone impiegate nelle industrie abusando della comodità offerta dal servizio, avessero ricambiato col tradimento la fiducia in loro riposta dai padroni, svelando a fine di lucro segreti attinenti alle industrie; o finalmente tutte le volte che queste persone, insorgendo con violenze o con minaccie contro le convenzioni di comune accordo fermate coi padroni, avessero creduto colla violenza imporsi in spreto della massima *vis a republica abesto.*

Di fronte ai luoghi in cui l'industria si esercita abbiamo giustificato l'intervento del magistero penale tutte le volte che, violando i provvedimenti di polizia amministrativa, si fosse preteso, per un esagerato ossequio al principio della libertà della industria, porre in pericolo i diritti agli altri cittadini spettanti.

Più che una dissertazione è un abbozzo di dissertazione quello che presentiamo; anzi avremmo esitato a presentarlo, se l'ampiezza e la difficoltà dell'argomento non ci avessero fatto sperare nella indulgenza della Onorevole Commissione.

Firenze, 29 febbraio 1888.

Avv: Giulio De Notter

INDICE

Uno sguardo alla Storia . . . . Pag. 3
Prenozioni: Del diritto industriale e suo oggetto . . 13
Titolo primo: Delle cose 17
Capitolo I: Della violazione dei diritti di privativa industriale 25
Capitolo II: Della procedura in materia di reati di contraffazione 49
Titolo secondo: Delle persone 63
Capitolo I: Del lavoro dei fanciulli negli stabilimenti industriali 64
Capitolo II: Della rivelazione dei segreti di fabbrica 69
Capitolo III: Delle coalizioni industriali 74
Titolo terzo: Degli stabilimenti industriali 83